

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PAVAN, MEZZAPESA, MANCINO, DELLA PORTA, FIMOGNARI, SANTALCO, PACINI, BERNASSOLA, D'AMELIO, FONTANA, CONDORELLI, MASCARO, PATRIARCA, RUFFINO, DE GIUSEPPE, GIUST, FALLUCCHI, COLOMBO Vittorino (V.), JERVOLINO RUSSO, CODAZZI, ACCILI, MARTINI, COLOMBO SVEVO, FRACASSI, NEPI, DE CINQUE, D'AGOSTINI, SAPORITO, COLELLA, PAGANI Antonino, ALIVERTI, CECCATELLI, CUMINETTI, SPITELLA, e MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1984

Modifica alla legge 18 marzo 1968, n. 263, concernente la reversibilità alle vedove degli insigniti dell'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto del relativo assegno vitalizio

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 18 marzo 1968, n. 263, istituì l'Ordine di Vittorio Veneto, conferendo l'onorificenza ai combattenti della guerra 1915-18 e delle guerre precedenti decorati della Croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni di aver titolo a tale decorazione.

L'articolo 5 concedeva agli insigniti che non godessero di un reddito superiore al minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare un assegno annuo vitalizio, non reversibile, di lire 60.000 a testimonianza della riconoscenza della collettività per le benemerienze dei beneficiari.

La norma di cui all'articolo 5 circa la esclusione della concessione dell'assegno vitalizio ai possessori di un reddito superiore al

minimo imponibile previsto ai fini dell'imposta complementare è stata eliminata dalla legge 4 novembre 1979, n. 563, la quale non ha però eliminato l'altra ingiustizia contenuta nello stesso articolo 5, quella cioè della irreversibilità dell'assegno stesso.

Per la eliminazione di tale ulteriore ingiustizia, quella della irreversibilità, essendo inumano negare alle vedove degli insigniti del cavalierato dell'Ordine di Vittorio Veneto il modesto assegno goduto dal marito, così come sempre è avvenuto per le vedove dei garibaldini e delle guerre nazionali e coloniali, i proponenti chiedono l'intervento di sanatoria.

Si confida nell'accoglimento e nella rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

L'assegno vitalizio concesso agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto, di cui all'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 263, e successive modificazioni, è reversibile in favore delle vedove.